Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il dì 16 gennaio 1956 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Morino Luciano di Pietro.

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione proposta dalla difesa di Morino Luciano in via preliminare di:

a) illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge 20 giugno 1952, n. 645, la cui violazione è contestata al Morino, in quanto detta norma di legge sarebbe in contrasto col disposto dell'art 21 primo comma della Costituzione, nè potrebbe considerarsi attuazione della XII norma transitoria della Costituzione stessa

b) di illegittimità costituzionale — per quanto possa influire sulla definizione del presente procedimento penale — dell'art. 1 della legge suddetta, in quanto detta norma sarebbe stata emanata in violazione della procedura disposta dall'art. 138 della Costituzione e sulla conseguente istanza volta ad ottenere che il Tribunale sospenda il giudizio in corso e trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione delle dedotte eccezioni (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87);

Sentiti il P. M. che si oppone allo accoglimento della istanza proposta dalla difesa;

Ritenuto che la questione sollevata dalla difesa dello imputato è rilevante, in quanto la definizione del presente processo è fondata su una previsione di reato formulata da una legge che si sostiene essere incostituzionale;

Che la questione stessa non si appalesa manifestamente infondata per quanto ha tratto alla pretesa incostituzionalità dell'intera legge del 1952 e non anche del solo art. 4;

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 *e seguenti legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione delle eccezioni dedotte e sospende il giudizio in corso.

Torino, addì 16 gennaio 1956

Il presidente Bruno

(446)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 4 FEBBRAIO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1964 (dalla serie 1ª/1964 alla 23ª/1964), emessi in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 11 dicembre 1954, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 20 gennaio 1956.

(321)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1445.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Monte Carmelo, in contrada Boccia al Mauro del comune di Terzigno (Napoli).

N. 1445. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 8 maggio 1954, integrato con postille rispettivamente del 23 marzo e 10 giugno 1955, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Monte Carmelo, in contrada Boccia al Mauro del comune di Terzigno (Napoli), e la medesima parrocchia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla signora Ermelinda Bottoni, consistente in due appezzamenti di terreno situati in comune di Terzigno.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 89. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1446.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Bolzano.

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Bolzano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 97. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1447.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « M. Nuti », di Fano (Pesaro).

N. 1447 Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « M Nuti » di Fano (Pesaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 99. E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1448.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Bazzana », con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia).

N. 1448. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Bazzana », con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 123. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1449.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « P. Franchi Maggi » di Pavia.

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « P Franchi Maggi » di Pavia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 96. E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1450.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « G. Galilei » di Bolzano.

N. 1450. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del l'Istituto tecnico industriale statale « G. Galilei » di Bolzano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 95. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1451.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Sant'Antonino del comune di Treviso.

N. 1451. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 settembre 1940, integrato con postilla 25 luglio 1955 e con tre dichiarazioni, di cui una di pari data della postilla e le altre due rispettivamente del 24 settembre 1940 e 29 novembre 1954, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Sant'Antonino del comune di Treviso, all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa e, alla Chiesa medesima, viene riconosciuta anche la personalità giuridica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 112. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1452.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Casal Borsetti del comune di Ravenna.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 4 giugno 1954, integrato con dichiarazione 2 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Casal Borsetti del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 90. — E. GRECO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1955.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, relativo alla nomina del sig. Giuseppe Fazio a membro della Commissione centrale suddetta, quale rappresentante della Confederazione nazionale lavoratori della terra;

Vista la nuova designazione fatta in data 29 settembre 1955 della predetta Confederazione nazionale nella persona dell'avv. Alessandro De Feo, in sostituzione del sig. Giuseppe Fazio;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura l'avv. Alessandro De Feo, quale rappresentante della Confederazione nazionale lavoratori della terra, in sostituzione del sig. Giuseppe Fazio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1955
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 24

(415)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1955.

Costituzione del Comitato tecnico previsto dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, contenente provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, che prevede la costituzione di un Comitato tecnico.

Visto il regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2415, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, relativo alla composizione del predetto Comitato;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico per il parere sull'impiego, nella torrefazione del caffè, di sostanze estranee è così costituito:

Polini dott. Roberto, direttore capo divisione nel Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Cirincione dott. Raffaele, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Barile dott. Giuseppe, direttore chimico nel Laboratorio chimico centrale delle dogane;

Palma dott. Giuseppe, ispettore generale medico nell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

La Parola dott. Guido, funzionario di grado 5° nell'Istituto superiore di sanità;

La Rosa dott. Francesco, capo sezione nel Ministero dell'industria e del commercio, segretario.

Art. 2.

Ai componenti il Comitato tecnico spettano gli emolumenti previsti dalle vigenti norme per i componenti dei Comitati operanti nella Amministrazione statale.

La spesa graverà sul cap. 25 del bilancio di questo Ministero dell'esercizio finanziario 1955-56 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1955

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1955
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 313

(403)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1955.

Estensione ai vigili fiduciari dei Magazzini del bollo e degli Uffici del registro ed agli uomini di fatica di detti Magazzini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1954, n. 68673, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1954, registro n. 5, foglio n. 394, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1952, ai vigili fiduciari degli Uffici del registro e dei Magazzini del bollo ed agli uomini di fatica di detti Magazzini venne, fra l'altro, attribuito, in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, il salario base nella misura di L. 330 giornaliere lorde;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1955, n. 121282, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1955, registro n. 16, foglio n. 23, con il quale al personale suindicato è stato attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno integrativo nella misura di L. 5000 nette mensili;

Riconosciuta la opportunità che nei riguardi dei suddetti salariati, ascritti alla categoria degli « incaricati provvisori » vengano applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 767, sul conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946 n. 585, il trattamento economico per gli « incaricati provvisori » va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Ai vigili fiduciari degli Uffici del registro e dei Magazzini del bollo ed agli uomini di fatica di detti Magazzini viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1955, il salario base nella misura di L. 960 giornaliere lorde, fermi restando gli altri assegni previsti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1955

p. *Il Ministro per le finanze*
PIOLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1955
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 321

(404)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1955.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1956;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1956 è composto dai signori:

Bianco rag. Biagio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(414)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1956.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Visto lo statuto del suddetto Consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1953, con il quale è stata stabilita la composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio fino al 31 dicembre 1955;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto del Consorzio stesso;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli Enti consorziati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958, è composto come segue:

De Novellis rag. Oscar, effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Faridone rag. Carlo, effettivo, in rappresentanza degli Enti consorziati;

Paci rag. Furio Giuseppe, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pincione dott. Vito, supplente, in rappresentanza degli Enti consorziati.

Roma, addì 5 gennaio 1956

Il Ministro: CORTESE

(413)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda, con un tratto del fiume Mincio, sita nell'ambito del comune di Peschiera del Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Garda, con un tratto del fiume Mincio, sita nell'ambito del comune di Peschiera del Garda;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Peschiera del Garda, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo territorio leggermente ondulato, coltivato a prato ed arborato in massima parte da piante ad alto fusto, con i canneti nelle piccole insenature, con le fortificazioni venete, napoleoniche e austriache che circondano il capoluogo, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale dello stesso lago e del Mincio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Peschiera del Garda compresa a sud-ovest fra la strada nazionale e il lago, a nord-est per una fascia profonda metri trecento (300) dalla sponda del lago, nonchè le sponde del fiume Mincio per una profondità di metri cento (100) a partire dalle due rive, fino al termine del territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Peschiera del Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: Jervolino

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 15 *febbraio* 1955

Il giorno 15 febbraio 1955, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Peschiera Vincolo d'insieme Piano regolatore.

Il presidente dà la parola al segretario comunale, delegato dal sindaco.

Il segretario comunale informa la Commissione circa la attuale situazione della zona del comune di Peschiera che, compresa fra la riva del Garda, la strada di gran comunicazione quale è la nazionale Milano-Venezia, trova gravi difficoltà per il futuro sviluppo urbanistico e turistico.

Centro storico, circondato da mura magistrali, vincolato con la legge per la tutela dei monumenti, da caserme e zone militari, con relativi vincoli, da scali ferroviari e stradali di grande comunicazione, ha un entroterra tormentato da dislivelli, che pur essendo limitato come ampiezza presenta caratteristiche di particolare bellezza.

Ai fini di trovare soluzione ai vari problemi che l'impongono, l'Amministrazione comunale ha deliberato di procedere ad un piano regolatore che permetta una espansione urbanistica più controllata ed equilibrata, che offra a Peschiera la possibilità di un avvenire turistico.

La Commissione, tenendo conto di quanto illustrato dal segretario comunale, prende in considerazione l'elaborato proposto, in conformità del quale delibera il vincolo della zona secondo i termini sotto riportati, riconoscendo alla stessa caratteristiche ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 4, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, comma quinto.

Il vincolo tutela quindi le zone comprese a sud-ovest, fra la strada nazionale ed il lago; a nord-est, per una fascia profonda mt. 300 dalla sponda del lago; nonchè le sponde del fiume Mincio, per una profondità di mt 100 a partire dalle due rive, fino al termine del territorio comunale.

(*Omissis*).

(378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 537 del 2 febbraio 1956
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 537 del 2 febbraio 1956 ha adottato la seguente decisione:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 527 del 30 novembre 1955 e n. 533 del 22 dicembre 1955, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:	
Pezzatura da 60 a 80 mm.	L. 19.050
Pezzatura da 40 a 60 mm.	» 18.100
Pezzatura da 20 a 40 mm.	» 17.950
2. *Carboni bituminosi*:	
A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke)	
pezzatura grigliato in miniera	» 13.900
minuti da coke	» 13.800
B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	» 13.800
tout venant e minuto (slack e run of mine)	» 13.650
C) *alte materie volatili*:	
carbone da gas	» 13.050
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:	
imbarcato ad Hampton Roads	» 13.900
imbarcato a Filadelfia o Baltimora	» 13.300
tout venant e minuto (slack e run of mine)	» 12.950
3. *Coke di petrolio*	» 18.500

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:	
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	L. 12.700
2. *Carboni da vapore e da forno*:	
Carbone Yorkshire:	
fini lavati (da 0 a 6 mm.) Classe prima	» 9.300

ANTRACITE RUSSA
(Cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 18.950
Minuto	» 13.600

II. — QUOTE SPESE SBARCO CARBONI
(Seguito provvedimento n. 517 del 29 ottobre 1955)

A modifica dei provvedimenti n. 330 del 31 luglio 1952 e n. 509 del 4 ottobre 1955 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati:

Civitavecchia .	L. 750 a tonnellata
Venezia	» 650 »

Errata corrige Provvedimento n. 533 del 22 dicembre 1955:

CARBONI TEDESCHI

1. *Carbone grasso* (fett) *da vapore a lunga fiamma* (gasflamm) *e carbone da gas*:

noci 1 via terra, leggasi L. 13.200 anzichè L. 13.150.

(478)

Provvedimento n. 538 del 2 febbraio 1956
Prezzi dell'olio combustibile

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 538 del 2 febbraio 1956, ha adottato la seguente decisione:

PRODOTTI PETROLIFERI

Sono consentite per il periodo dal 3 febbraio al 15 aprile 1956 le variazioni appresso elencate rispetto ai prezzi attualmente autorizzati, i quali sono ripristinati a decorrere dal 16 aprile 1956.

OLIO COMBUSTIBILE

1. *Caratteristiche*:

A seguito di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878 (tabella *C*, lettera *G*), si precisa che i prezzi massimi contenuti nel presente provvedimento si riferiscono all'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche:

Olio combustibile Punto d'infiammabilità Pensky-Martins non inferiore a 65°C e con distillato a 300°C inferiore al 60 % in volume (metodo ASTM):

a) *per forni e caldaie*:
denso (viscosità a 50°C superiore a 7° Engler);
fluido (viscosità a 50°C compresa fra 3° e 7° Engler);

b) *per motori*:
fluido (viscosità a 50°C compresa fra 3° e 7° Engler).

2. *Prezzi*:

A modifica dei provvedimenti n. 397 del 3 dicembre 1953 e n. 398 del 5 dicembre 1953, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dell'olio combustibile.

a) *Merce daziata e schiava*:

Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di olte 10 tonnellate

OLIO COMBUSTIBILE	Merce daziata (Ige compresa) L. a t/m	Merce schiava (Ige esclusa) L. a t/m
Denso per forni e caldaie . . .	16.500	12.740
Fluido per forni e caldaie . .	18.500	13.760
Fluido per motori	58.250	13.760
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	66.700	21.565

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere, è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

b) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (Ige compresa) L. a t/m
Olio combustibile per forni e caldaie.	
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	16.500
fluido	18.500
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	13.800
fluido	14.910
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido	14.910
diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido)	23.365
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	18.270
diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido)	26.725
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido)	23.365

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile fluido destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli.

A modifica del provvedimento n. 411 del 29 marzo 1954, il prezzo massimo di vendita al consumo dell'olio combustibile fluido destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli, è fissato a L. 22.500 alla tonnellata (Ige compresa), alla condizione di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

Tale prezzo non comprende i diritti da versare all'UMA. Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile fluidissimo destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli.

A modifica del provvedimento n. 475 del 15 marzo 1955, il prezzo massimo di vendita al consumo dell'olio combustibile fluidissimo destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli, è fissato in L. 26.100 alla tonnellata (Ige compresa), alla condizione di merce nuda resa franco deposito o franco centro distribuzione

Tale prezzo non comprende i diritti da versare all'UMA Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione di L. 200 al quintale comprensiva del nolo fusti.

(479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1955, registro n. 64, foglio n. 108, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pompegnani Vincenzo in data 18 settembre 1953, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 27 agosto 1952, con il quale il ricorrente veniva dispensato dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e contro il successivo provvedimento Ministeriale 18 marzo 1953, n. 1223, con il quale si confermava la suddetta dispensa dal servizio.

(429)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1955, registro n. 64, foglio n. 185, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Rizzo Francesco, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 16 settembre 1953, n. 17388, con cui il ricorrente veniva assegnato, di prima nomina, all'Istituto tecnico agrario di Macerata, anzichè all'Istituto tecnico agrario di Marsala.

(430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi del 3 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,88	624,85	624,80	624,87	624,86	624,88	624,89	624,87	624,88	624,86
$ Can.	625,50	625,625	625,50	625,25	625,25	625,25	625,375	625,25	675,375	625,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,81	90,81	90,83	90,81	90,75	90,82	90,83	90,81	90,80	90,80
Kr. N.	87,66	87,67	87,70	87,68	87,66	87,63	87,68	87,68	87,65	87,65
Kr. Sv.	120,81	120,70	120,55	120,74	120,80	120,85	120,78	120,74	120,81	120,75
Fol.	165,12	165,15	165,14	165,10	165,10	165,15	165,13	165,10	165,12	165,10
Fr. B.	12,57	12,57	12,57	12,56875	12,5725	12,57	12,5675	12,56875	12,572	12,565
Fr. Fr.	178,50	178,37	178,38	178,36	178,35	178,51	178,33	178,36	178,50	178,35
Fr. Sv. acc.	143,25	143,22	143,22	143,26	143,25	143,25	143,25	143,26	143,23	143,25
Lst.	1754,25	1754,875	1754,50	1754,625	1754,25	1754,50	1754,75	1754,625	1754,125	1755 —
Dm. occ.	149,60	149,58	149,59	149,57	149,595	149,58	149,59	149,57	149,59	149,57

Media dei titoli del 3 febbraio 1956

Rendita	3,50 % 1906	60,175
Id.	3,50 % 1902	58,60
Id.	5 % 1935	91,90
Redimibile	3,50 % 1934	80,825
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	70,675
Id.	5 % (Ricostruzione)	89,675
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	84,20
Id.	5 % 1936	93,625
Id.	5 % (Città di Trieste)	83,10

Buoni del Tesoro	5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,40
Id.	5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id.	5 % (» 1° gennaio 1961)	96 —
Id.	5 % (» 1° gennaio 1962)	95,80
Id.	5 % (» 1° gennaio 1963)	95,75
Id.	5 % (» 1° aprile 1964)	95,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1956

1 dollaro USA	624,88
1 dollaro Can.	625,312
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,82
1 Kr. Norv.	87,68
1 Kr. Sv.	120,76
1 Fol.	165,115
1 Fr. bel.	12,568
100 Fr. Fr.	178,345
1 Fr. Sv. acc.	143,255
1 Lst.	1754,687
1 Marco ger.	149,58

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1959

Si notifica che il giorno 28 febbraio 1956, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 6ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentadue serie (dalla 1/1959 alla 32/1959) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° aprile 1959, emesse in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 27 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 febbraio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(428)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita « de jure » delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra a decorrere dalla data per ciascuno indicata:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Angioni Giuseppe fu Raffaele e fu Cambarau Greca, classe 1890, da Quartu Sant'Elena, distretto di Cagliari, ex soldato, regio decreto 30 novembre 1919, a decorrere dal 25 giugno 1954;

Mannucci Domenico di Salvatore e di Paolucci Santa, classe 1895, da Sassoferrato, distretto di Ancona, ex aiutante di battaglia, regio decreto 26 febbraio 1920, a decorrere dall'8 novembre 1940.

(452)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami di idoneità per la promozione a medico provinciale di 3ª classe (gruppo A, grado 8°)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente le modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Altò Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto commissariale 1° luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1955 (registro n. 7 Presidenza, foglio n. 29), con il quale fu bandito un esame di idoneità per la promozione a medico provinciale di 3ª classe (gruppo *A*, grado 8°), riservato ai medici provinciali aggiunti di 1ª e di 2ª classe, in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939;

Considerato che al concorso stesso non ha partecipato alcun candidato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione a medico provinciale di 3ª classe (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

A detto esame sono ammessi i medici provinciali aggiunti di 1ª classe (gruppo *A*, grado 9°) e di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°) che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 9° e 10° dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, compreso il periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

Per l'ammissione all'esame, saranno valutati:

a) l'eventuale servizio nei ruoli di altre Amministrazioni statali, a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dall'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1925, n. 1256;

b) l'eventuale servizio prestato anteriormente all'impiego di ruolo, in qualità di

1) combattente della guerra 1915-18;

2) combattente nelle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

3) combattente della guerra 1940-43 (nelle Forze armate dello Stato ovvero quale militarizzato o assimilato);

4) combattente nella guerra di liberazione;

5) partigiano o combattente o cittadino deportato dal nemico;

6) appartenente ad altre categorie assimilate, a norma di legge, ai combattenti;

c) l'eventuale periodo trascorso anteriormente all'impiego di ruolo, lontano dai reparti combattenti per ferite ed infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità, che determinarono l'allontanamento dai reparti combattenti, alla data dell'armistizio.

Art. 4.

La valutazione del servizio, di cui agli articoli precedenti, sarà effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, tenuto conto, ai fini del computo del biennio, dell'eventuale periodo di prova.

Art. 5.

Per essere ammessi al predetto esame, i candidati dovranno presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, domanda redatta in carta da bollo da L. 200, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Le prove scritte, pratiche ed orali verteranno sulle seguenti prove:

Prove scritte:

1) etiologia e profilassi delle malattie infettive;

2) igiene speciale.

Prove pratiche:

1) microscopia, microbiologia e parassitologia applicata all'igiene;

2) clinica medica.

Le prove orali comprendono:

1) le materie delle prove scritte e pratiche;

2) l'igiene generale;

3) la demografia e l'assistenza pubblica;

4) la legislazione e l'ordinamento sanitario ed amministrativo della Repubblica;

5) la conoscenza di almeno una lingua estera (francese, inglese o tedesco).

Le prove scritte avranno luogo in data che sarà fissata con successivo decreto.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta di:

a) un presidente di sezione o un consigliere di Stato, presidente;

b) un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) un ispettore generale medico appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti, nella domanda di ammissione, si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un membro della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esami, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 luglio 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 9.

I candidati che avranno superato le prove di esame di idoneità e quelli che non riuscirono vincitori all'esame di concorso per merito distinto, ma vi riportarono le votazioni

richieste per superare l'esame di idoneità, saranno collocati, purchè abbiano l'anzianità prescritta per esservi ammessi, in unica graduatoria a norma degli articoli 26 e 30 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, a norma di legge, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Registro n. 1, foglio n. 157

(436)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel Capo I « Storia del programma delle materie di esame » annesso al bando di concorso a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1956, si legga al paragrafo 12 « L'Europa dopo l'avvento della Monarchia di luglio », anzichè « L'Italia dopo l'avvento della Monarchia di luglio ».

(451)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geofisica e meteorologia (grado 7°, gruppo A) nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, che estende al personale insegnante dell'Istituto idrografico le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, circa l'ordinamento, l'avanzamento e lo stato giuridico del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, col quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 139058 datata 31 agosto 1955, con la quale il Ministero del tesoro esprimeva parere favorevole circa la emanazione del bando di concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova (grado 7°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova col trattamento economico previsto per il grado 7°, gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea universitaria in matematica e fisica o scienze matematiche o fisiche o scienze geologiche;

b) non aver superato il 45° anno di età. Si prescinde da detto limite per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito, la data ed il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate e la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane od altri istituti superiori.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 6.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti Distretti militari su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure, il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'*Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra*, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato; detto documento dovrà essere rilasciato su carta bollata da L. 100;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato non è incorso in una delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, *altro certificato del sindaco o dei sindaci* dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale di laurea universitaria in matematica e fisica o scienze matematiche o fisiche o scienze geologiche, o copia notarile di esso.

Oltre ai titoli espressamente sopra indicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè, ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati.

Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati di laurea, a meno che non si dimostri la impossibilità di presentare detti titoli originali o copia autentica di laurea perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato, su carta da bollo da L. 100, dell'esito di leva vidimato e legalizzato;

8) copia dello stato di servizio civile con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione *dalla quale l'aspirante dipende*, su carta da bollo da L. 200.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato sia sprovvisto di libretto ferroviario.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non possono prendere parte al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento) potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 9), salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

Art. 9.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Istituto idrografico in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Marina militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 maggio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria per gli invalidi di guerra.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso, esso si riserva la facoltà di escluderli ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Marina, di concerto con quello della Pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori dell'Accademia navale, o dell'Istituto idrografico, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, un Commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale, professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina ricada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa-Marina, su proposta motivata del comando dell'Istituto idrografico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1955

p. *Il Ministro* BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1956
Registro n. 1, *foglio n.* 42

(401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli ad un posto di fotografo in prova, ad uno di meccanico in prova, ad uno di disinfestatore in prova, ad uno di cartaio in prova nel ruolo di gruppo C (grado 12°) del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, concernente l'istituzione in Roma dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444, sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto Presidenziale 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione fra il personale dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerate le vacanze nei ruoli dell'Istituto di patologia del libro;

Veduta l'autorizzazione del Ministero del tesoro comunicata con nota 147689 del 27 ottobre 1955.

Visto il decreto Presidenziale 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fotografo in prova, ad uno di meccanico in prova, ad uno di disinfestatore in prova, ad uno di cartaio in prova nel ruolo di gruppo *C* (grado 12°) del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o di scuola professionale di pari grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°; il limite massimo di età è peraltro elevato;

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra.

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino ai 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

f) per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

g) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

h) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli speciali transitori in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 ed i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati rispettivamente entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 5 ed entro il giorno precedente a quello in cui l'interessato sosterrà la prova orale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro due mesi a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dal decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I concorrenti, che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, nonchè quelli di elevazione del limite massimo di età previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 100, dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modulo 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale del l'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, *attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre* o la madre;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) la madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata, in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settem

bre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato dei sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificata mente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle autorità superiori militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

7. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante le prestazioni del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti suddetti non necessita di alcuna legalizzazione. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

8. Diploma originale di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o di scuola professionale di pari grado. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del suddetto documento i candidati potranno produrre una copia del medesimo, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

9. Copia dello stato di servizio civile, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali.

10. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

11. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o sensa prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. La legalizzazione delle firme non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco o di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

e) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento dei concorsi per l'ammissione nel personale dell'Istituto di patologia del libro approvato con decreto provvisorio 16 agosto 1952, n. 4450.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali si svolgeranno in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle materie tecniche del laboratorio cui si dovrà provvedere;

b) versione dal francese in italiano;

c) saggio di copia a macchina di un passo scelto dalla Commissione.

Prove orali:

a) nozioni di bibliologia, con particolare riferimento alla storia del libro e delle biblioteche;

b) tecnologia della specialità del laboratorio cui si provvede;

c) nozioni di patologia e terapia del libro;

d) prova pratica inerente alla specialità messa a concorso.

In aggiunta alla somma delle medie dei punti conseguiti nelle prove scritte ed orali la Commissione giudicatrice, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

1) di un massimo di punti cinque per servizi prestati nel laboratorio dell'Istituto, mostrando in essi particolari attitudini e diligenza;

2) di un massimo di punti cinque per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline formanti oggetto delle prove del concorso e di altri eventuali titoli, a giudizio insindacabile della Commissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1955

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1955
Registro n. 63, *foglio n.* 185

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale delle Accademie e biblioteche Roma.

Il sottoscritto di e di nato a (provincia di . . . .) il . . . . e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti nel ruolo di gruppo *C* nell'Istituto di patologia del libro in qualità di (1) . .

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso di (4) . . conseguito nella sessione (5) . . presso l'istituto e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (6)

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7) . . . .

Addì . . . 195 .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso

Visto per l'autenticità della firma del sig. (8) . .

(1) Fotografo in prova, oppure meccanico in prova, oppure disinfestatore in prova, oppure cartaio in prova.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare il titolo di studio posseduto.

(5) Indicare se estiva o autunnale.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autentificata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(409)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale *tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione* agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 3 settembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (gruppo *A* grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48, che determina la composizione delle Commissioni giudicatrici per il conferimento dei posti vacanti in determinati ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per le specializzazioni in agronomia, chimica agraria e patologia vegetale del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con il decreto 20 maggio 1955, è costituita come segue

Presidente:

Maymone dott. prof. Bartolomeo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Membri:

Antoniani dott. prof. Claudio, ordinario nell'Università di Milano;

Sibilia dott. prof. Cesare, direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma.

Segretario:

Sessa dott. Michele, primo segretario nel Ministero.

La Commissione giudicatrice dello stesso concorso per le specializzazioni in zootecnia, entomologia agraria e bachicoltura è così costituita:

Presidente:

Maymone dott. prof. Bartolomeo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Membri:

Antoniani dott. prof. Claudio, ordinario nell'Università di Milano;

Melis dott. prof. Antonio, direttore della Stazione di entomologia agraria di Firenze.

Segretario:

Sessa dott. Michele, primo segretario nel Ministero.

Ai componenti delle Commissioni spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1956

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 211. Paladini

(407)

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 3 settembre 1955, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere effettuato mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Considerata la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche;

Decreta:

Le prove scritte e pratiche relative alle varie specializzazioni del concorso a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse avranno luogo in Roma, nei giorni sotto indicati dell'anno corrente:

Patologia vegetale:
prova scritta l'8 febbraio; prova pratica il 9 febbraio.

Chimica agraria:
prova scritta l'8 febbraio; prova pratica il 10 febbraio.

Zootecnia:
prova scritta il 16 febbraio; prova pratica il 17 febbraio.

Entomologia agraria:
prova scritta il 16 febbraio; prova pratica il 17 febbraio.

Bachicoltura:
prova scritta il 20 febbraio; prova pratica il 21 febbraio.

Agronomia:
prova scritta il 22 febbraio; prova pratica il 23 febbraio.

Le prove scritte avranno luogo presso la sede del Ministero, via XX Settembre, 20, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1956

Il Ministro: COLOMBO

(408)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 3842 in data 30 gennaio 1954, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 settembre 1954, modificato con successivo decreto in data 27 gennaio 1955;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Lucchetti Emilio	punti	55,975	su 100
2. Grassi Aldo	»	52,704	»
3. Simeoni Giuseppe	»	51,781	»
4. Tentoni Franco	»	49,146	»
5. Poli Giovanni	»	48,412	»
6. Visioli Alfredo	»	48,315	»
7. Stradiotti Giulio	»	47,455	»
8. Malvicini Gianfranco	punti	46,326	su 100
9. Nobilini Ettore	»	46,232	»
10. Bandirali Michele	»	46,201	»
11. Pizzetti Carlo	»	46,102	»
12. Bazzi Ezio	»	46,086	»
13. Agosti Giuseppe	»	45,997	»
14. Brandazza Mario	»	45,804	»
15. Mattioli Giuseppe	»	45,659	»
16. Polini Giulio	»	45,555	»
17. Renzi Giuseppe	»	45,520	»
18. Moglia Umberto	»	45,331	»
19. Bergamaschini Ernesto	»	45,255	»
20. Manicardi Elio	»	45,232	»
21. Micconi Virginio	»	45,211	»
22. Bianchi Giuseppe	»	45,085	»
23. Peano Guido	»	44,570	»
24. Panzi Eraldo	»	44,352	»
25. Paganuzzi Plinio	»	44,335	»
26. D'Avossa Tullio	»	43,839	»
27. Celsi Ascanio	»	43,800	»
28. Corradini Luigi	»	43,544	»
29. Petrella Remo	»	42,999	»
30. Gerevini Attilio	»	42,668	»
31. Pedrazzini Angelo	»	42,660	»
32. Fulciniti Federico	»	42,210	»
33. Giozani Ennio	»	42,036	»
34. Bonati Germano	»	41,643	»
35. Dalla Casa Vinicio	»	41,489	»
36. Codignola Amedeo	»	41,427	»
37. Ceresa Ferruccio	»	41,256	»
38. Iotti Valerio	»	40,990	»
39. Ferraresi Apostolo	»	40,462	»
40. Regina Luigi	»	39,545	»
41. Rainieri Alfredo	»	39,511	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 16 gennaio 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio numero 3842 in data 30 gennaio 1954;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Lucchetti dott. Emilio: condotta di Castelverde 2a;
2) Grassi dott. Aldo: condotta di Credera Rubbiano;
3) Simeoni dott. Giuseppe: condotta di Corte de' Frati.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 16 gennaio 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(441)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.